

IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI INPS VERSATI OLTRE IL MASSIMALE

Recentemente, verificando il mio estratto conto Inps, ho potuto rilevare che mi sono stati accreditati contributi in misura ridotta rispetto ai compensi che ho ricevuto, mentre lo studio di consulenza che opera per la mia azienda mi ha assicurato di averli calcolati sull'intera retribuzione.

L'Inps mi ha risposto che è stato accreditato unicamente l'importo corrispondente al massimale contributivo, dal momento che sono tra coloro che, avendo iniziato l'attività lavorativa dopo il 1995, rientrano nel sistema contributivo al 100%. Vorrei sapere come agire per recuperare la contribuzione versata in eccesso.

L.M. - Bologna

La legge 335/95 (cosiddetta riforma Dini), nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo, ha anche previsto l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo (per il 2021 pari a 103.055 euro), oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale.

La norma che prevede l'applicazione del massimale contributivo agli assicurati dal 1° gennaio 1996 in avanti si riferisce sia ai contributi versati alla Gestione lavoratori dipendenti e sia agli iscritti alla Gestione separata (lavoratori para-

subordinati e collaboratori), in quanto tale gestione è stata istituita successivamente al 31 dicembre 1995 e in regime puramente contributivo.

Il datore di lavoro deve acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte a individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, per effetto di contribuzione accreditata antecedentemente al 1996 a seguito del riscatto ordinario del periodo di laurea). L'eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 del codice civile, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'elevazione, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, del termine prescrizione a dieci anni.

Ciò in quanto i contributi versati in eccesso rispetto al massimale contributivo non possono essere utilizzati per il calcolo del trattamento pensionistico.

I contributi indebitamente versati oltre il decennio non sono né recuperabili né produttivi di prestazioni pensionistiche. Le indicazioni in merito alle modalità con le quali il datore di lavoro deve procedere per il recupero della contribuzione versata in eccedenza, tramite la denuncia contributiva individuale Uniemens, sono contenute nella circolare Inps n. 63 del 9 maggio 2019.

Gli importi restituiti al dipendente sono assoggettati a tassazione separata.